BANDO DI CONCORSO

per la concessione di borse di studio per l'anno scolastico 2015/16 a studenti/sse frequentanti una scuola secondaria di II grado ed artistica in Alto Adige e a alunni ed alunne frequentanti corsi di formazione professionale a tempo pieno risp. scuole agrarie o economico-domestiche, in Alto Adige – durata minima cinque mesi

RIEPILOGO di alcuni punti e novità

Articolo 1 - REQUISITI

Istruzione

E' bandito un concorso per la concessione di borse di studio a favore di:

alunni ed alunne frequentanti una scuola secondaria di II grado ed artistica in Alto Adige nell'anno scolastico 2015/16 sono iscritti e frequentano una scuola secondaria di II grado ed artistica in Alto Adige

Cittadinanza e residenza

- a) sono cittadini e cittadine dell'Unione Europea;
- b) sono cittadini e cittadine che non appartengono alla Comunità Europea, ma hanno la residenza in Alto Adige;

Altre prestazioni finanziarie

nell'anno scolastico 2015/16 non beneficiano per lo stesso studio d'altre prestazioni finanziarie a carico d'istituzioni o d'enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche risp. Non usufruiscono di un posto alloggio finanziato in un convitto, altrimenti i richiedenti o le richiedenti possono scegliere l'una o l'altra forma d'assistenza;

Articolo 5 - PERSONE DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA DISAGIATA

Per la determinazione della condizione economica disagiata si considerano il reddito dichiarato ed il patrimonio presente alla data di presentazione della domanda di borsa di studio del o della richiedente e di entrambi i genitori, anche se i genitori e il o la richiedente non risultano sullo stato di famiglia.

Lo stesso vale anche se i genitori sono separati o divorziati e l'affidamento come da sentenza del tribunale è congiunto e non ci sono assegni di mantenimento.

Se i genitori sono legalmente separati o divorziati, si considerano il reddito e il patrimonio della o del richiedente come pure del genitore affidatario.

Se il genitore affidatario convive da almeno il 31/05/2013 con un'altra persona in una situazione di famiglia di fatto, oppure al momento della presentazione della domanda è coniugato con questa persona, indipendentemente dallo stato famiglia si considerano anche il reddito ed il patrimonio di questa ultima.

Nel caso che il genitore affidatario non riceva l'assegno di mantenimento per il figlio/a dall'altro genitore nonostante la sentenza del tribunale, deve allegare alla documentazione di Borsa di studio una dichiarazione con data e firma.

Attenzione: se i controlli a campione dell'Amministrazione provinciale sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 2, comma 3 della P.P. 22/10/1993 n. 17 e s.m.) riscontrassero difformità e/o dichiarazioni non veritiere, oltre alla richiesta di restituzione dell'importo ricevuto è prevista anche una multa di €. 500,00.

Articolo 7 - VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

I - Agricoltura e terreni

- 1) Sono da dichiarare tutti i terreni di proprietà e/o in affitto, indicando il tipo di coltura in base alle visure del catasto fondiario o del libro fondiario.
- 2) Per determinare l'altitudine sarà preso come punto di riferimento il maso. Se non vi è alcun maso, va indicata l'altitudine del terreno produttivo.

III - Aziende commerciali, industriali ed artigianali, liberi professionisti/libere professioniste, rappresentanti di commercio, agenti immobiliari, ecc.

Le attività autonome vanno dichiarate in ogni caso, siano società o ditte individuali. Per la valutazione del patrimonio di questa categoria, si considera il numero dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Se i locali sono in affitto, il punteggio è ridotto del 50 per cento per la parte gestita in affitto. Oltre ad eventuali locali utilizzati per l'attività (uffici, magazzini, negozi, ecc.) si prende in considerazione anche la sede legale/il domicilio fiscale della ditta e/o il luogo in cui vengono conservati i libri contabili e tutta la documentazione relativa all'azienda.

Se non ci sono locali utilizzati e se tutta la documentazione contabile viene conservata presso lo studio di un commercialista, bisogna produrre la relativa dichiarazione rilasciata dal commercialista

In questo caso il numero di locali da indicare nella domanda è "zero".

Nel caso che entrambi i genitori abbiano attività autonoma (azienda commerciale, industriale – artigiani, liberi/e professionisti/e, rappresentanti di commercio, agenti immobiliari, ecc.) vanno indicate separatamente le due attività e i locali utilizzati (esempio:

idraulico n. 1 localeparrucchiera n. 2 locali

IV - Unità immobiliari esclusi i locali di cui ai punti II e III

La prima unità immobiliare indicata unitamente al garage di pertinenza non è considerata, se abitata o utilizzata come prima abitazione dai genitori o dal richiedente oppure dalla richiedente stessa, purché non si tratti di un appartamento di lusso della categoria A1, A8 o A9.

Non sono considerati gli appartamenti dichiarati inabitabili/inagibili dal comune (questo non vale per le nuove costruzioni). In tal caso va presentata all'amministrazione la dichiarazione di inabitabilità/inagibilità. Se in base al regolamento edilizio del comune di residenza è previsto per la prima abitazione l'obbligo di un secondo garage o posto auto, questo può essere indicato per uso proprio e non viene conteggiato. Gli immobili delle categorie F9 e F10 vanno indicati solo se si tratta d'immobili per uso abitativo.

Per le unità immobiliari date in locazione o in affitto, il punteggio è diminuito del 50 per cento. Ciò vale anche per gli appartamenti e per i garage utilizzati **come abitazione principale da parenti del/della richiedente entro il terzo grado, anche senza un contratto di locazione scritto.**

In caso di usufrutto o di diritto di abitazione (anche onere reale) da parte di terzi, le unità immobiliari non sono da dichiarare.

Nel caso in cui detti diritti siano a favore delle persone di riferimento di cui all'art. 5 le unità sono da dichiarare come proprietà. I locali già indicati ai punti II e III non devono esser dichiarati.

DICHIARAZIONE PER LE DETRAZIONI D'IMPOSTA PREVISTE DALL'ART. 12 E 13 DEL DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni

Vanno barrate le caselle:

di richiedere le detrazioni previste dall'art. 13 del DPR 917/86 in rapporto al periodo di studio dichiarando quindi di non averle richieste ad altro datore di lavoro (inclusa Provincia Autonoma di Bolzano in qualità di dipendente o docente) (*)

□ di non aver diritto alle detrazioni per famigliari a carico previste dall'art. 12 del DPR 917/86 o di non richiederle (ad esempio perchè il beneficiario ha già richiesto le detrazioni d'imposta per lo stesso periodo in relazione ad altri redditi percepiti - lavoro dipendente, altre collaborazioni, ecc.-oppure intende richiederle nel momento in cui effettuerà la dichiarazione dei redditi).